ORIGINALE

N. 10
del 31/05/2022
registro delibere

COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria – Seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022 – Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO**, alle ore **19,05**, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, che convenzionalmente si è svolta presso la sede istituzionale del Comune in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

Sono presenti:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
Antonio Raiano	X		Lucia Ienco	X	
Leopoldo Di Marzio	X		Domenico Massaro	X	
Jolanda Maile	X		Silvestro Nacca	X	
Michele Asciore	X		Maria Iannitti	X	
Alfonso Piscitelli	X		Matrona Morrone	X	
Carolina Russo		X	Gennaro Iodice		X
Emilio Pasquale Iodice	X				

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore, che cura la verbalizzazione della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267). Il Presidente, Ing. Alfonso Piscitelli, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e Richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dal relativo parere favorevole di natura tecnica reso dal Responsabile del Servizio Competente, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 3 all'ordine del giorno e cede la parola all'assessore al bilancio dott.ssa Jolanda Maile che relaziona sulla proposta in oggetto.

Ultimato il dibattito come sopra descritto, atteso che non sono state sollevate osservazioni al riguardo, **il Presidente del Consiglio** dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 8

Astenuti 0

Contrari 3 (Nacca Silvestro, Iannitti Maria, Morrone Matrona)

Per effetto della votazione sopra risultata IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 11

Favorevoli 8

Astenuti 0

Contrari 3 (Nacca Silvestro, Iannitti Maria, Morrone Matrona)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Il Presidente del Consiglio alle ore 19:43 dichiara sciolta la seduta

L'Assessore con Delega al Bilancio sottopone al Consiglio Comunale la seguente Proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022" – Approvazione

---

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/06/2020 - sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento." - mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì **che**:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Preso atto che:

- alla data odierna non risulta emanato il decreto del MEF di cui al comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Non risulta disponibile l'applicazione sul Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, di elaborare il prospetto delle aliquote ai sensi dell comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di

previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;
- la legge 15/2022 con la quale il termine di approvazione del Bilancio 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Visto inoltre Il Regolamento disciplinante l'applicazione dell'I.M.U., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 08/06/2020.

Ritenuto di quantificare il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU per l'anno 2022, in € 1.450.000,00, in considerazione sia delle stime effettuate dai competenti uffici sul portale del Federalismo Fiscale, sia dei dati di consuntivo 2021 ed infine dell'impatto sull'imposta derivante dall'approvazione del PUC previsto per l'annualità 2022;

Vista e Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 68 del 24/05/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022";

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- La Legge 296/2006:
- La Legge 214/2011;
- La Legge 160/2019;
- La Legge 178/2020;
- Il Vigente Regolamento Generale Delle Entrate;
- Il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.M.U., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°5 del 08/06/2020.

Propone di DELIBERARE

1. **Di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno d'imposta 2022, confermative delle aliquote IMU 2021, nelle seguenti misure:

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	**REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA** per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni l'aliquota IMU è pari a:	9,6
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.	5
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.4 comma 2 lettera f del Regolamento Comunale)	0

4	Nel caso di Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 9 comma 6 lettera c) - la Base Imponibile ai fini del calcolo dell'imposta è ridotta al 50%	6 (alla quale si applica la riduzione della base imponibile al 50%)
6	Fabbricati Rurali a Uso Strumentale	1
7	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25%	2,5
8	Terreni Agricoli Non Esenti	9,6
9	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,6

3. di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione di copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'Assessore con Delega al Bilancio
Dott.ssa Jolanda Maile

Jolanda Maile

COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO FINANZIARIO – RAGIONERIA - FISCALITA' LOCALE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - SUAP

OGGETTO: "Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022" – Approvazione

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Lì 24/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Concetta Iavarazzo

COMUNE DI CURTI PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Lì 24/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Concetta Iavarazzo

COMUNE DI CURTI PROVINCIA DI CASERTA

Via Piave n. 90 Tel. 0823/842852– 842648 – Fax 0823/799440 – protocollo@pec.comune.curti.ce.it

ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Ing. Alfonso Piscitelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTI Lì 10 GIU. 2022

IL MESSO COMUNALE
Ristaldo Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Leg.vo 267/2000)

☐ in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTI Lì 10 GIU. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore